

V.G. 94/2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

O.G. [redacted]
Ref. [redacted]
C. [redacted]
[redacted] SAECOR

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, I^a Sezione civile

composta dai magistrati:

- 1. dott. Vito Frallicciardi Presidente
- 2. dott. Fulvio Dacomo Consigliere rel.
- 3. dott. Lorenzo Orilia Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA



nella causa civile iscritta al n. _____ del Ruolo Generale V.G. dell'anno 2011,
avente ad oggetto: reclamo ex art. 18 l.f., vertente

TRA

_____ (cf. _____), nella qualità di ex
liquidatore della _____ in liquidazione, e di trustee
del trust liquidatorio della _____ ed
_____ (cf. _____), nella qualità di ex socia,
rappresentati e difesi dall' avv. _____ giusta procura a margine
del reclamo, ed elettivamente domiciliati in Napoli via dei _____ presso lo
studio dell'avv. _____

- reclamanti -

E

Fallimento _____ in liquidazione, in persona del
curatore pro-tempore, contumace,
_____ spa (cf. _____) rappresentata e difesa dall'avv.
_____, presso il cui studio in Napoli via S. _____

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

decorrenti dalla notifica della sentenza al debitore. Dagli atti risulta infatti essere la sentenza dichiarativa di fallimento stata notificata in data 18.4.2011, per cui è nei termini il deposito del reclamo avvenuto in data 9.5.2011.

Nel merito, il reclamo è fondato, e deve pertanto essere accolto. Come ormai pacificamente riconosciuto e ribadito dalla Suprema Corte con sentenza S.U. n. 4060 del 22/02/2010, in tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, alla luce della nuova formulazione dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., che ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione. La immediata estinzione della società comporta quindi il venir meno dei propri organi, che non sono più abilitati a rappresentarla: non si può rappresentare un soggetto inesistente, neanche in una sorta di regime di "prorogatio", non potendosi poi riversare sul rappresentato gli effetti della rappresentanza, che resterebbero pertanto a carico del preteso rappresentante. La impossibilità di continuare a ipotizzare una rappresentanza da parte del precedente amministratore dell'ente ormai non più esistente, comporta che qualsiasi azione per rapporti con la società non possa che essere indirizzata nei confronti dei soci, che ai sensi dell'art. 2495 cc rispondono verso i creditori fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. E ciò deve avvenire anche con riferimento alla procedura per dichiarazione di fallimento della società cancellata dal registro delle imprese, in cui il necessario rispetto del contraddittorio impone che la notifica del ricorso venga effettuata a tutti i soci, e non anche (o solo) all'ultimo legale rappresentante.

Nella fattispecie, risultando la società essere stata cancellata dal registro delle imprese in data 20.7.2010, il ricorso di fallimento andava notificato alle socie , e non invece all'ex liquidatore, stante la impossibilità per lo stesso di continuare a rappresentare un soggetto inesistente.

LA



Non si ritiene pertanto di condividere integralmente quanto sostenuto di recente da Cass. Sez. 1, sentenza n. 22547 del 05/11/2010, secondo cui *“In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiché, pur implicando detta cancellazione l'estinzione della società, ai sensi dell'art. 2495 cod. civ. (novellato dal d.lgs. n. 6 del 2003), nondimeno entro il termine di un anno da tale evento è ancora possibile, ai sensi dell'art. 10 legge fall., che la società sia dichiarata fallita se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell'anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, tenuto conto che, in generale, tale mezzo di impugnazione è esperibile, ex art. 18 legge fall., da parte di chiunque vi abbia interesse”*. Invero la suddetta sentenza, pur condivisibilmente affermando la legittimazione del liquidatore a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, tuttavia nel ritenere ammissibile la dichiarazione di fallimento della società entro l'anno dalla cancellazione, e necessario che anche nella fase prefallimentare si instauri un contraddittorio con il soggetto interessato, ha ritenuto conseguenziale una prorogatio del potere di rappresentanza dell'ultimo amministratore che invece è da escludersi per inesistenza del soggetto rappresentato; laddove invece alla luce del principio già ribadito da Cass. S.U. n. 4060/2010 l'unico sistema per conciliare la necessità del contraddittorio con la avvenuta estinzione della società è quello di convenire in giudizio tutti i soci della società stessa; procedimento, questo, la cui difficoltà attuativa è solo apparente, ben potendo essere utilizzata, in caso di rilevante numero di destinatari, anche la notificazione per pubblici proclami di cui all'art. 150 cpc.

E infatti l'art. 10 comma 1 della legge fallimentare, nella nuova formulazione di cui al d. lgs. 169/2007, che peraltro ricalca la disposizione precedentemente vigente, nel consentire la dichiarazione di fallimento di

69

società cancellate e quindi non più esistenti opera una sorta di "reviviscenza" della società ai fini esclusivamente fallimentari, e dal momento del fallimento determina pertanto anche la reviviscenza dei suoi organi, i quali sono anche legittimati a rappresentarla nel giudizio di reclamo.

Ma, anteriormente a detta parentesi, e pertanto anche nella fase prefallimentare, nessuna norma consente alla società estinta e ad i suoi organi di rivivere, seppure a limitati fini processuali, ed è pienamente operante il disposto dell'art. 2495 cc, come interpretato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 4060 del 22/02/2010 già sopra indicata, che attribuisce ai soli soci ogni legittimazione passiva nei confronti dei creditori sociali; soci che pertanto sono da ritenersi gli unici soggetti legittimati a contraddire in ordine alla richiesta di fallimento.

Devesi pertanto revocare la dichiarazione di fallimento in oggetto.

La particolarità della vicenda, che ha visto anche autorevole pronuncia di segno contrario, induce ad una integrale compensazione tra le parti costituite delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, pronunciando sul reclamo proposto avverso la

sentenza dichiarativa di fallimento n. 2011 emessa dal Tribunale di Napoli in data 25.3.2011, così provvede:

-----revoca il fallimento di _____ in liquidazione, dichiarato con sentenza del Tribunale di Napoli n. 1/2011, e dichiara integralmente compensate tra le parti costituite le spese di lite.

Così deciso in Napoli il 29.6.2011.


Il Consigliere est.

[Signature]

Il Funzionario Giudiziario
P. Della Gatta

Il Presidente

[Signature]



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

La presente copia composta di n. ⁵ fogli

è conforme all'originale e si rilascia a richiesta

dell'Avv. DE SIMONE & C. Imprenditori

Napoli, 6.6.104

